

CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 05 del 23/01/2019

Oggetto: Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 18.00 e segg., presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
GENOVESE	SALVATORE
LA ROSA	SALVATORE
TORCITTO	CONCETTA
CATANIA	ENZA
NARDO	SEBASTIANO
LONDRA	ALFREDO
RIPA	MARIA ROSA
BRUNNO	LORENA
SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
CARNAZZO	GIUSEPPE
RAUDINO	GIOELE
DEMMA	GIUSEPPE
FAVARA	MASSIMILIANO
SCOLARI	LAURA
PICCOLO	SANDRA LUCIA

presente	assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Assume la Presidenza il Dott. GIOVANNI FUCCIO SANZA' nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE BENFATTO

Il Presidente passa a trattare l'argomento posto al quinto punto all'ordine del giorno "Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini".

Presidente: informo l'aula che la proposta di deliberazione è accompagnata dal parere favorevole della seconda e della quarta Commissione Consiliare Permanente, e da un emendamento tecnico, che ai sensi dell'articolo 40 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, verrà votato prima della proposta originale, pertanto per l'esposizione del punto passo la parola all'Assessore al bilancio avvocato Marangia.

Assessore Marangia: sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. L'emendamento che ho proposto, attiene alla modifica dell'articolo 4 comma 2.3 di questo regolamento, ed è relativo ai requisiti per la partecipazione degli avvocati, dei professionisti, il requisito relativo all'anzianità di iscrizione all'albo. Era stato prima indicato un requisito che prevedeva dieci anni di iscrizione all'albo per le giurisdizioni superiori ordinarie, e tre anni per le cause dai giudizi da fare davanti al giudice di pace. Successivamente vista, invece, la volontà del legislatore di diminuire, di ridurre sia il periodo di tirocinio e quindi è stato ridotto da due anni e diciotto mesi, sia l'anzianità per l'iscrizione degli avvocati, anche al patrocinare gratuitamente per lo Stato, ed è stato ridotto da sei anni a due anni, ho proposto, propongo questo emendamento che riduce il requisito, quello dell'iscrizione all'albo, prevede l'anzianità di cinque anni per le giurisdizioni ordinarie, tribunale, Corte d'Appello e le giurisdizioni superiori, e un anno per patrocinare davanti al Giudice di Pace. Quindi chiedo questa modifica.

Presidente: grazie, ci sono interventi? Prego Consigliera Scolari, Consigliere Genovese e poi Consigliere Demma:

Consigliera Scolari: sì, grazie. Purtroppo oggi pomeriggio mi sono accorta che c'è un altro errore di trascrizione, per quanto riguarda il regolamento, il punto 4 dell'articolo 3, aspetti no, dell'articolo 15, dove in pratica si invita il candidato a presentare la domanda entro e non oltre, è una specie di fac-simile, nel Regolamento questo, una specie di fac-simile, però l'anno è sbagliato, anziché 2019 è scritto 2018. Questo qua è un errore di trascrizione, questa è una piccola, un piccolo accorgimento, poi come ho detto in Commissione, ho chiesto appunto come mai non c'è un ufficio legale. Potrei essere d'accordo a stilare questa lista, dove gli avvocati possono inserirsi, perché non mi trovo d'accordo su alcuni punti, quando si parla di massimale e il massimale minimo che un avvocato può avere inizia da 350.000 euro, stiamo parlando dell'assicurazione, e io mi sono scaricata alcuni regolamenti di altri Comuni, dove invitano i candidati ad inserirsi in questa lista, partendo da questo massimale di 350; non impongono come stiamo facendo noi, come ha deciso giustamente senza andare nell'illecito, perché è una cosa che può scegliere l'avvocato, e ha scritto direttamente 550. Quindi invitavo a ripensarci, se si poteva chiedere, se posso chiedere appunto di invitare i Consiglieri, di votare questa cosa. Un'altra cosa, volevo chiedere come mai non abbiamo un ufficio legale e oltre, aspettate perchè non mi ricordo più, e non sono d'accordo al fatto che potrebbe essere nominato un legale, solo per un parere, se andare avanti con una causa o andare verso la transazione, e questo parere debba essere dato a livello gratuito, senza retribuzione. Quindi se si poteva anche modificare questo qua, erano solo dei suggerimenti che io avevo dato, e basta, tutto qua.

Presidente: grazie Consigliera Scolari, in risposta vuole rispondere il Sindaco.

Sindaco: il discorso del massimale assicurativo, a parte che, devo essere sincero, il fatto che si guardi in altri Comuni, io sono abituato a guardare nel mio Comune, e sono convinto che tantissimi altri Comuni guardano al Comune di Carlentini, le posso garantire che il Comune di Carlentini per atti amministrativi fa scuola in parecchi Comuni, quindi gli altri guardano noi. La invito a guardare meno gli altri Comuni, a valutare invece nel merito le proposte, quando diciamo il massimale è di

350.000 euro, per il danno che un legale può causare all'Ente, è una tutela minima che noi chiediamo, che poi il costo che l'avvocato ha per aumentare il massimale da 350 mila euro a 500 mila euro sarà in un anno 20 euro forse, quindi, non capisco qual'è la sua perplessità se non, a questo punto adesso è chiaro, io l'ho considerata fino a oggi e gliel'ho sempre detto, io non ho opposizione, non considero nessuno opposizione; io considero la parte di minoranza, però questi atteggiamenti sono oppositivi, perché sennò non capisco nel merito questa opposizione. A questo punto la invito anche un'altra cosa, anche per rispetto della città, quando il voto non è favorevole, cortesemente nell'interesse della città, vanno esplicitate le motivazioni per cui non è favorevole, sia per l'astensione, che per il voto contrario. Cioè dire, adesso io non voglio fare, però il rispetto dell'Istituzione adesso la pretendo io, per dare rispetto anche alla Città e chi ci ascolta, il voto non favorevole va motivato, quindi cortesemente, le astensioni, perché sennò qua diventa un teatrino che non mi va di fare, le astensioni vanno motivate, i voti contrari vanno motivati, con le ragioni che ognuno ritiene opportuno di dare, grazie.

Assessore Marangia: io volevo rispondere, sono stata presente in Commissione, quindi queste domande la Consigliera Scolari me le ha già poste, e io ho già risposto, però siamo qui, le ha riproposte, evidentemente non ho ben risposto, quindi di nuovo rispondo. Per quanto riguarda l'ufficio legale, non c'è l'obbligo nel Comune di avere un ufficio legale, al momento non c'è, quindi è necessario anche perché le linee ANAC sono quelle di far sì, che tutti i Comuni si dotino di un regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni e, quindi, anche il Comune di Carlentini ha proceduto alla redazione di questo regolamento, che mi auguro venga approvato stasera. Per quanto riguarda il massimale della copertura assicurativa, io ricordo a me stessa, perché faccio parte di questo Esecutivo, ma anche voi Consiglieri, che noi siamo un'Amministrazione, quindi quando proponiamo gli atti, dobbiamo tener conto dell'interesse dell'Ente. L'interesse dell'Ente è quello di avere una massima tutela, quindi la copertura di 350.000 mila euro, per un danno che un professionista può arrecare nell'esercizio della propria professione, all'Ente è niente. Le dirò che è niente anche 500.000 euro, perché sussistono le cosiddette franchigie, quindi l'avvocato che vuole partecipare e vuole assumere una causa per l'Ente, io da avvocato e, quindi, a maggior ragione i miei colleghi, si tuteleranno chiedendo il minimo massimale di 500.000 euro, in ogni caso non incide la variazione tra 350 e 500.000 euro, che il massimale previsto dal decreto ministeriale incide 50 euro l'anno, io questo glielo ho spiegato perché mi sono fatta fare una serie di preventivi, da parte di differenti assicurazioni, e quindi la variazione è 50 euro in un anno. Poi aveva fatto un'altra domanda sul parere legale, è giusto che l'avvocato, prima che assuma un incarico, dia all'Ente come si fa anche con i liberi professionisti, non è un parere legale, più che un'opinione è la visione che l'avvocato ha, prima di assumere l'incarico di prevedere se è possibile o meno azionare la lite; e questo non rientra in un parere, quindi non penso che debba essere pagato, non è compensato, è un aspetto propedeutico all'assunzione dell'incarico. Diverso è il parere legale che l'Ente può chiedere in determinate circostanze, deliberando o con determina del Sindaco, o con delibera di Giunta, ad uno studio professionale ad hoc, per una fattispecie ad hoc.

Consigliera Scolari: vorrei dire al Sindaco che bene o male, tutte le volte che dico sì o no, o mi astengo ho dato le mie motivazioni, non mi pare di aver detto solo sì o no mi astengo. Mi auguro di... sì.

Consigliere Genovese: Presidente, semplicemente perché lei quando ha presentato il punto, ha letto il punto, e ha detto anche dobbiamo fare un emendamento all'articolo... L'emendamento oltre a quello che ci è stato proposto, dobbiamo fare anche una piccola.... spiegatemelo, non ho capito. Presidente, ha detto che dobbiamo fare anche un emendamento all'articolo 4 di che cosa? ah scusate, della proposta, basta non avevo capito di quale regolamento, scusate.

Consigliere Demma: volevo chiedere ma siccome, giustamente anche se nel regolamento è portata la data del 2018, come rilevava la collega Consigliera, quindi significa che questo

regolamento già era pronto da tempo, al di là di questo volevo dire, ma eventualmente questo elenco è vincolante?

Intervento fuori microfono

Consigliere Demma: tu c'eri in Commissione e io no. lo queste domande all' Assessore proponte non gliele ho potute fare, perché non le abbiamo ragionate mai, e gliele sto facendo ora. E' vincolante? perché? Mi spiego meglio, se le cause lei che è avvocato mi insegna, io non sono avvocato, le cause giustamente possono avere anche una certa gravità e complessità, questo significa che com'è che c'è qua la struttura dell'elenco A B C D E, giusto o no? quello del Giudice di Pace che ci può andare mio figlio, come a quello per modo di dire... ora rispetto a ciò, è normale che se c'è una causa complessa, cioè possiamo come Ente sempre per quello che dice lei, siccome a Carlentini abbiamo esperienze non così remote, ma recenti di cause un po'particolare, dove il Comune di Carlentini purtroppo è stato condannato a pagare dei bei soldi, per questo nel passato ci siamo trovati anche, diciamo tra virgolette nel bilancio un po'male e, vista l'esperienza che abbiamo fatto negli anni, non vorrei esporre di nuovo il Comune a determinate situazioni; ecco perché apprezzo quello che ha detto lei sul discorso dell'assicurazione anche perché, per carità, noi dobbiamo mettere sempre a salvaguardia quello che è l'Ente e i cittadini, perché poi alla fine i soldi li escono i cittadini, quelli che sborsiamo noi. Ora chiedo rispetto alla complessità delle cause, però il Comune è libero eventualmente di dare incarichi anche a chi non è iscritto negli elenchi o non è stato accettato, tra virgolette tra quelli che hanno fatto richiesta. Volevo sapere soltanto questo. La faccio la domanda, perché le ribadisco Assessore tecnico che, purtroppo, questa cosa non l'abbiamo potuta discutere prima, quindi, mi piacerebbe ascoltarla da parte sua e avere delle delucidazioni.

Assessore Marangia: stavo cercando l'articolo perché c'è proprio scritto che è facoltà dell'Ente, per le cause di maggiore complessità, dare degli incarichi a degli studi che hanno un'alta specializzazione, una competenza nelle materie particolari. Peraltro è giusto quello che dice lei, infatti questo regolamento è da apprezzare, proprio perché le sezioni che sono specialistiche, aiuteranno sicuramente l'Ente nell'affrontare tutte le controversie che vengono, perché non si daranno più incarichi a un avvocato, non sapendo quale sarà la competenza, questo perché è avvenuto in passato? Non per cattiva volontà dell'Amministrazione, lo spiego perché l'ho spiegato in Commissione, lei non c'era, glielo spiego pure a lei, e così anche a chi sente. Nell'ambito della nostra professione, non è come la professione medica, la professione legale non prevede un tirocinio di specializzazione, per cui siamo tutti avvocati, siamo tutti avvocati civilisti, tutti familiaristi, amministrativisti, quindi, non essendoci una tributaristi, specializzazione tecnica, la specializzazione giuridica, cioè legale, la specializzazione avviene sul campo. Ciascuno di noi poi nell'ambito della propria competenza professionale, eserciterà la professione chi più nel campo amministrativo, chi più nel campo del civile, chi farà il fallimentare, chi divorzista, e chi tributarista. Quindi questo albo è un elenco, non è una lista, come la chiama la Consigliera Scolari è un albo, un albo di professionisti che individuerà le competenze, le specialità, per settore e permetterà all'Ente che dovrà scegliere l'avvocato, di avere una difesa tecnica. Non significa che tutte le cause si vinceranno, perché le cause si vincono e si perdono nel merito, ma quanto meno non si sbaglieranno dal punto di vista processuale.

Presidente: grazie avv. Marangia, altri interventi? Prego

Consigliere Genovese: che significa? Che se per esempio io ho un amico avvocato che sa fare tutto, non faccio il nome, perché non si può fare pubblicità in Consiglio Comunale, lo conoscete tutti, è amico mio. Quello ad esempio che rientra in tutte le categorie, che succede? è importante perché ora lui appena legge questa cosa, mi farà la domanda.

Presidente: bene, se non ci sono altri interventi, procediamo con le operazioni di voto in merito all'emendamento tecnico. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

Consigliere Genovese: un attimo, scusi, ha fatto una proposta la Consigliera Scolari, ha detto: "io stasera chiederò di fare una proposta e la metterò ai voti". Lei deve fare una proposta? Se la dobbiamo votare ci dica qual è che, eventualmente, la mettiamo ai voti. Consigliera Scolari, la vuole mettere ai voti questa proposta, oppure no? Perché l'ha detto lei, se lei vuole fare una proposta la deve formulare alla Presidenza.

Presidente: scusi Genovese, il Presidente ha una domanda per la Consigliera Scolari. L'ha messa per iscritto questa? e allora sono costretto a procedere con i lavori, perché l'articolo 40 comma 2 prevede che sia fatta per iscritto, va bene? Prego Consigliera Ripa.

Consigliera Ripa: scusate, alla Consigliera Scolari è stato chiesto di mettere questo per iscritto, io non capisco come mai non l'ha messa per iscritto, visto che era stata già detta questa cosa.

Consigliere Genovese: Presidente scusi, posso? Casomai la scriviamo, e poi la votiamo.

Consigliera Ripa: scusate se dobbiamo dare delle motivazioni io mi chiedo: considerato il fatto, che abbiamo consigliato alla Consigliera Scolari di metterla per iscritto, come mai stasera è così sprovveduta da non venire con una cosa scritta?

Consigliera Scolari: l'ho dimenticata, scusate. L'inesperienza fa brutti scherzi.

Presidente: quindi procediamo con la votazione.

Consigliera Ripa: scusate, ma non possiamo sospendere due minuti e la scrive?

Presidente: Consigliera Scolari lo vuole mettere per iscritto? Oppure ...

Consigliera Scolari: no, andiamo avanti, perché tanto non ...

Presidente: bene, procediamo allora con la votazione, se non ci sono altri interventi procediamo con le operazioni di voto in merito all'emendamento tecnico. Chi è d'accordo rimanga seduto chi è contrario si alzi.

Consigliera Scolari: io mi astengo.

Consigliera Piccolo: anch'io mi astengo. La motivazione è perché non ho avuto tempo di leggere tutto il Regolamento.

Presidente: stiamo parlando dell'emendamento

Consigliera Piccolo: io mi astengo perché non ho avuto tempo nemmeno di leggere, cioè non ho letto né l'emendamento, né il Regolamento.

Presidente: Consigliera Scolari

Consigliera Scolari: mi astengo perché non approvo gli altri punti del regolamento che ho detto poco fa, quindi neanche l'emendamento.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento tecnico

Favorevoli 13

Astenuti 2 (Piccolo e Scolari)

Si vota l'immediata esecutività dell'emendamento Voti favorevoli 13 Astenuti 2 (Piccolo e Scolari)

Si pone ai voti la proposta così come emendata:

Voti favorevoli: 13

Astenuti: 2 (Scolari e Piccolo)

Si vota l'immediata esecutività alla proposta emendata

Voti favorevoli: 13

Astenuti: 2 (Scolari e Piccolo)

VISTA la proposta depositata agli atti; VISTO l'allegato emendamento tecnico; VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegata, così come emendata, avente ad oggetto: "Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



AREA I - AFFARI GENERALI

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

	ente per l'assistenza, la rap	mento per il conferimento di incarichi professionali presentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del
		PARERI
•	egolarità tecnica, attestante la	el D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime i regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
Favorevole	☐ Contrario	
Li, 04-12-201	18_	La Responsabile dell'Area I Vacirca Vincenza
_	golarità contabile, attestante	lel D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime i la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
☐ Favorevole	☐ Contrario	
•	arere di regolarità contabile in c o sul patrimonio dell'Ente.	quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
Li, Oh- 12-201	8_	La Responsabile gell'Area II Serv. Figanziari

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

D.ssa Gillseppa Ferrauto

n° 05 del 2 3 GEN. 2019

L'Assessore al Contenzioso, Avv. Caterina Marangia sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini.

PREMESSO:

- -che questo comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire incarichi di patrocinio legale innanzi alle diverse Autorità giurisdizionali di ogni ordine e grado presso cui è chiamato a rispondere per la tutela legale dell'Ente durante ogni singola vertenza;
- che, pertanto, è emersa l'opportunità di predisporre uno schema di regolamento che disciplini la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni all'Amministrazione per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte il Comune di Carlentini, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale;

RILEVATO che:

-ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. d) del D.lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii., applicabile in Sicilia in forza dell'art.24 della L.R. n.8/2016, le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti;

-l'affidamento di tali servizi deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, del menzionato Codice, secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

RILEVATO, altresì, che con delibera di Giunta Municipale n. 119 del 07/11/2018 è stato approvato lo Schema di Regolamento Comunale, lett. A), composto dagli allegati lett. B), Lett. C) e Lett. D) per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini composto da n.15 articoli;

SI PROPONE

- di approvare l'allegato Schema di Regolamento Comunale, lett. A), composto dagli allegati lett. B), Lett. C) e Lett. D) per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini, composto da n.15 articoli, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91;

L'Assessore al Contenzioso Avv. Caterina Marangia O-Odrico Katur C

Comune di CARLENTINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI CARLENTINI

REGOLAMENTO EMENDATO
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 05 DEL 23 GENNAIO 2019

INDICE

- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 2 Istruttoria e conferimento dell'incarico professionale
- Articolo 3 Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati e iscrizione nello stesso
- Articolo 4 Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati
- Articolo 5 Cancellazione dall'Elenco comunale
- Articolo 6 Conferimento diretto degli incarichi
- Articolo 7 Condizioni
- Articolo 8 Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio
- Articolo 9 Transazione delle controversie
- Articolo 10 Revoca dell'incarico e risoluzione del contratto
- Articolo 11 Registro degli incarichi
- Articolo 12 Pubblicità e trattamenti dei dati
- Articolo 13 Norme di rinvio
- Articolo 14 Disposizioni attuative ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni all'Amministrazione per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte il Comune di Carlentini nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- 2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
- 3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004117/CE e 2004118/CE, come modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice degli appalti pubblici", per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni dettate dal Codice medesimo.

Art. 2

Istruttoria e conferimento dell'incarico professionale

- 1. L'Ufficio Contenzioso intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Carlentini.
- 2. Qualora si ravvisino situazioni di conflitto e/o problematiche di natura giuridica il Responsabile del Settore interessato deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Contenzioso. All'esito di una valutazione congiunta della controversia, qualora si ritenga opportuno conferire l'incarico ad un legale esterno per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune, il Responsabile del Settore interessato dovrà consegnare all'Ufficio Contenzioso tutti gli atti e i documenti utili per l'espletamento dell'incarico, accompagnati da una specifica e dettagliata relazione.
- 3. La competenza ad autorizzare la promozione, costituzione e/o resistenza alle liti, nonché l'attivazione o l'adesione a procedure extragiudiziali (mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, accordi transattivi) è della Giunta Comunale, che contestualmente nel provvedimento autorizzatorio individua il legale secondo le modalità del presente regolamento.
- 4. L'affidamento d'incarico in caso di procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, non comporta l'automatico conferimento della rappresentanza giudiziale in caso di mancato raggiungimento di accordo in via amichevole, se non espressamente disposto nell'atto deliberativo.
- 5. Il mandato AD LITEM al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'Elenco Comunale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
- 6. Sono fatti salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'Elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella richiesta del Responsabile sopra citato.
- 7. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'Ufficio Contenzioso, ogni richiesta utile per l'istruttoria della pratica e la conseguente trasmissione della documentazione occorrente al legale incaricato. Gli stessi Uffici sono

altresì tenuti a fornire al Settore Contenzioso tutte le informazioni e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile in loro possesso.

Art. 3

Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati ed iscrizione nello stesso

- 1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco di professionisti singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili.
- 2. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania. L'elenco, così formato, avrà valore per l'intero anno di riferimento.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

- 3. I professionisti verranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; a tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo generale dell'Ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
- 4. La scelta avverrà secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza ed imparzialità e con atto motivato.
- 5. L'iscrizione nell'Elenco comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato; l'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti richiesti nel successivo art.5;
- b) dichiarazione di presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento, e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Carlentini per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
- d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo professionale;
- e) l'impegno a rendere a titolo gratuito, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) curriculum vitae e professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
- h) copia del documento d'identità in corso di validità:
- i) numero di codice fiscale e numero di partita iva.
- 6. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
- 7. Il Servizio contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, disponendo l'ammissione o il suo diniego all'iscrizione.

- 8. Non possono essere di norma dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
- 9. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che tutelano posizioni proprie o di terzi che si pongono in conflitto con gli interessi dell'Ente né a professionisti che non abbiano in precedenza assolto con puntualità e diligenza l'incarico conferitogli o abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.
- 10. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso curerà la trasmissione al professionista, entro termini congrui, degli atti e documenti necessari per consentire lo studio della controversia e lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati

- 1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
- 2. Possono richiede l'iscrizione all'elenco degli Avvocati di cui all'art. 3 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 5 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 1 anni;
 - indicazione del numero di partita iva relativo all'esercizio dell'attività professionale;
 - assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
 - assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
 - assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
 - aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
 - possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
- 2. Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.
- 3. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carlentini.
- 4. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5

Cancellazione dall'Elenco comunale

Verrà disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) il professionista abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferitogli;
- c) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidatogli;
- d) si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
- e) abbiano intentato, durante il corso dell'incarico loro affidato dal Comune, cause contro l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Conferimento diretto degli incarichi

- 1. E' facoltà dell'Ente conferire incarichi ad Avvocati esterni capaci di assicurare un grado di affidabilità e di professionalità particolarmente elevato, anche non iscritti nell'Elenco di cui all'art 3 del presente regolamento, per la rappresentanza e difesa di diritti ed interessi da tutelarsi dinanzi le giurisdizioni superiori e/o per questioni di particolare complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.
- 2. Si potrà procedere al conferimento diretto dell'incarico di patrocinio legale anche nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.

Art. 7

Condizioni

- 1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale, che viene determinato in base ai valori tariffari medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come disposte nel successivo articolo;
 - c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 8;
 - d) l'obbligo del professionista di richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto;
 - e) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico e delle disposizioni dettate dalla nuova Legge nazionale forense;
 - f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - g) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - h) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- 2. Il professionista incaricato è tenuto a:
 - partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la Casa comunale che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
 - garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

• non accettare incarichi né intraprendere cause contro il Comune di Carlentini onde evitare l'insorgenza di una situazione di incompatibilità in base a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

Art. 8

Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

- 1. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, decurtati del 50%, oltre al rimborso per le spese sostenute debitamente documentate (ad esclusione delle spese di domiciliazione da considerarsi comprese nel compenso pattuito), alle spese generali fissate nella misura del 15% sui compensi alla Cassa Avvocati e all'I.v.a di legge se dovuta e con automatico adeguamento a eventuali novità normative;
- 2. In nessun caso il compenso per il professionista potrà superare i complessivi 20.000,00 (ventimila/00) euro annui. Al momento dell'affidamento dell'incarico al professionista verrà corrisposto un acconto pari al valore medio delle prime due fasi di cui al D.M. 55/204 (studio e introduttiva) oltre alle spese vive di avvio procedura(C.U e marche da bollo); l'acconto del compenso per le prime due fasi (studi ed introduttiva) non subirà riduzione iniziale(50%) per le cause di importo fino ad €. 52.000,00.
- 3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.
- 4. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- 5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti nella esecuzione del mandato ricevuto, salvo i casi di accertato legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.
- 6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.
- 7. Il Responsabile del Settore Contenzioso provvederà a formalizzare l'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, provvederà alla liquidazione delle somme, previa presentazione della relativa fattura e previa verifica della congruità delle somme richieste rispetto ai parametri indicati dal presente Regolamento sulla scorta di quanto previsto dal D.M. N. 55/2014.
- 8. In caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, l'importo anticipato sarà oggetto di compensazione.
- 9. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
- 10. Con riferimento alle parcelle concernenti incarichi legali conferiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del Settore Contenzioso potrà procedere alla relativa liquidazione, previa valutazione della congruità degli importi indicati, restando nella discrezionalità del medesimo la possibilità di richiedere un parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza.

- 11. Rimane in ogni caso salva la possibilità di richiedere il parere di congruità di cui al comma precedente per le fatture presentate dai legali anche successivamente all'adozione del presente Regolamento.
- 12. Gli incarichi non comportano per il Comune di Carlentini vincoli di subordinazione e non configurano rapporti di lavoro subordinato, dato che l'inserimento dei legali nell'Elenco non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di inquadramento degli stessi nell'organico dell'Ente.

Art. 9

Transazione delle controversie

- 1. Qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente e al fine di evitare spese inutili ed onerose, il Comune di Carlentini ha la facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi secondo le disposizioni e con le modalità descritte nel comma 2 del presente articolo.
- 2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale, quest'ultimo dovrà comunicare all'Ufficio Contenzioso se sussistono i presupporti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Ente. A seguito della valutazione effettuata dall'Ufficio, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il legale incaricato sarà invitato a predisporre l'atto transattivo che dovrà essere presentato all'Ufficio Contenzioso e da questo sottoposto, mediante proposta di deliberazione, alla Giunta Comunale per la sua approvazione.
- 3. L'atto transattivo, approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 10

Revoca dell'incarico e risoluzione del contratto

- 1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti, i ritardi non giustificati e i comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, della Legge nazionale forense e del Codice deontologico forense, ovvero l'oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico professionale conferito possono dare luogo, previa audizione del professionista, alla revoca dell'incarico medesimo. Lo stesso potrà essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario ad esso sotteso.
- 2. Alla revoca provvede il Responsabile del Settore Contenzioso su parere conforme del Responsabile del Settore competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. Il professionista revocato avrà diritto a percepire il compenso per l'attività effettivamente svolta sino al momento della revoca.

Art. 11

Registro degli incarichi

- 1. Al fine di garantire la massima trasparenza l'Ufficio Contenzioso dovrà predisporre un Registro nel quale, per ciascun incarico, dovrà essere indicato l'oggetto, il nominativo del legale al quale lo stesso è stato conferito, l'attività espletata, l'eventuale esito, l'ammontare delle somme impegnate e liquidate in favore del professionista.
- 2. Al bilancio consuntivo è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati rilevabili dal registro di cui al comma precedente.

L'Ufficio Contenzioso avrà cura di comunicare preventivamente l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza ai professionisti esterni agli Organi di controllo e di indirizzo del Comune.

Art. 12

Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1,987, nei giudizi in maceria di circolazione stradale, in materia del Lavoro, in materia tributaria, in materia di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali, sia nella giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, il Comune di Carlentini può stare in giudizio personalmente, quando non è conferito l'incarico di patrocinio ad un Legale esterno, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Coordinatore di settore competente per materia il quale dovrà predisporre gli atti necessari di difesa e comparizione in giudizio.

Art. 13

Pubblicità e trattamenti dei dati

- 1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale Web del Comune di Carlentini.
- 2. Per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati, il Comune di Carlentini, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione di un Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente e sul portale Web dell'Ente stesso. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.
- 3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Settore Contenzioso, sul sito istituzionale "Sez. Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- 4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel Codice di Deontologia Forense.

Art. 15

Disposizioni attuative ed entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI CARLENTINI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

In esecuzione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con

delibera di Consiglio Comunale n.... del, e della propria determinazione n.... del avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco Comunale di avvocati per il conferimento di incarichi legali"

RENDE NOTO

che - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione, pubblicità e proporzionalità, - è avviata la procedura per la formazione di un elenco comunale di avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Legale-Contenzioso, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Carlentini.

1) Oggetto degli incarichi

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Carlentini , in occasione di ogni singola vertenza, innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente in sede stragiudiziale. Sono esclusi gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il D.lgs 50 del 2016. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 14/09/2000 – Personale non dirigente;

Il mandato *ad litem* al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'Elenco Comunale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il Regolamento per il Conferimento degli incarichi Professionali agli avvocati Esterni, approvato con delibera consiliare n° del, costituisce allegato integrante e sostanziale del presente Avviso e si allega sotto la lettera"A".

2) Struttura dell'elenco

Verrà formato un unico elenco suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:

- **Sezione A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** : Assistenza e patrocinio innanzi al Giudice Amministrativo: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Consiglio di Stato
- **Sezione B CONTENZIOSO CIVILE**: Assistenza e patrocinio innanzi alle Magistrature Civili: Giudice di Pace Tribunale Ordinario Corte di Appello Cassazione Civile –
- **Sezione C CONTENZIOSO LAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, Corte di Appello Cassazione Civile.
- **Sezione D CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e patrocinio innanzi al Giudice di Pace-Tribunale Ordinario-Corte d'Appello Cassazione Penale.
- **Sezione E CONTENZIOSO TRIBUTARIO**: Assistenza e patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali Corte di Cassazione .

Ciascun legale non potrà iscriversi in più di due sezioni dell'Albo Comunale degli avvocati.

3) Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco di cui al precedente punto possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 5 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 1 anni;
- indicazione del numero di partita iva relativo all'esercizio dell'attività professionale;
- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
- possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carlentini.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

4) Iscrizione nell'elenco

Chiunque abbia interesse e sia in possesso dei prescritti requisiti, può presentare istanza per l'iscrizione all'elenco, utilizzando l'allegato modello di domanda (Allegato "C"):

- tramite PEC comune.....;
- a mezzo posta con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Carlentini(all'attenzione del servizio Contenzioso-legale); in tal caso fa fede la data di ricevimento dell'istanza al protocollo generale dell'ente;
- consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Carlentini apponendo sulla busta sigillata la seguente dicitura: "DOMANDA PER INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI".

I professionisti interessati sono invitati a far pervenire la manifestazione di interesse con le

modalità sopra indicate, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del......./2018 (non farà fede il timbro postale).

L'iscrizione nell'Elenco comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3;
- b) dichiarazione di presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento, e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Itri per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense:
- d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo professionale;
- e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- f) curriculum vitae e professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
- g) copia del documento d'identità in corso di validità;
- h) numero di codice fiscale e numero di partita iva.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. La domanda di iscrizione dovrà contenere:

- la dichiarazione espressa del Professionista di accettare ed osservare integralmente, in caso di conferimento dell'incarico, il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi professionali a legali Esterni all'Ente approvato con delibera Consiliare
- 2) la dichiarazione espressa del Professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, del compenso previsto dall'art. 8 dell'allegato Regolamento per il conferimento di incarichi:

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione sopra indicati devono riferirsi a ciascun componente.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

Saranno escluse le domande presentate o inviate oltre il termine utile, non sottoscritte dal Professionista, non contenenti le dichiarazioni di cui al precedente punto 4) o contenenti anche una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali, prive di curriculum, presentate da soggetti che risultino in condizioni di esclusione dalla possibilità, ai sensi di legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I professionisti verranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo generale dell'Ente.

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e, comunque, al momento del conferimento dell'incarico.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n....., determina decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

5) Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco Comunale

Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi sopra indicati a rotazione nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio, allegato al presente avviso (ALLEGATO "D").

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Carlentini per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune stesso.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell' elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

6) Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa:
- b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque, con riferimento agli importi di cui all'art. 8 dell'allegato Regolamento;
- c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare, per iscritto, costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività

posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;

- f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

7) Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza è istituito un" Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

8) Pubblicità

Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente avviso sarà pubblicato all'albo on- line e sul portale Web dell'Ente. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.

L'elenco Comunale degli Avvocati ed il "registro degli incarichi conferiti" sono pubblici.

Gli incarichi di patrocinio legale, nonché l'avvio delle relative procedure, sono soggetti alla pubblicazione a cura del Servizio Contenzioso sul sito web istituzionale dell'Ente alla "Sezione Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

9) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e non disciplinato dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n....., si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia Forense.

10) Trattamento dei dati personali

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco comunale degli avvocati e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

11) Ufficio competente, Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso presso il Servizio Legale- Contenzioso , durante l'orario d'ufficio. Responsabile del procedimento è

Il Responsabile del Settore

ALLEGATO "C"

SU CARTA INTESTATA DEL DICHIARANTE

Spett.le Comune di Carlentini, in persona del Sindaco protempore.

Via F. Morelli n.6 – 96013 Carlentini

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Il/la sottoscritto/a			
nato/a a		, il	
c.f	, (nel caso di	presentazione con studio a	associato i requisiti e la
documentazione devono i			
Studio legale			
con sede in	·		
Via/Piazza		, n	
c.f		, p.i	19
tel	, pec		

Visto l'avviso pubblico del Comune di Carlentini, per l'iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente;

CHIEDE

Di essere inserito nell'elenco per l'affidamento degli incarichi legali esterni:
SEZIONE
SEZIONE
e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale prevista dall'art. 76 cui si incorre in caso di affermazioni mendaci;
DICHIARA
• di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati presso il foro di appartenenza dalla data del, con successive variazioni in data
• di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori (ove in possesso) con decorrenza
• di non avere impedimenti a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n.

• di non avere riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

50/2016;

- Di non avere in corso cause avverso il Comune di Carlentini e di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Carlentini o in conflitto con gli interessi del Comune di Carlentini per la durata del rapporto instaurato;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale del Comune di Carlentini, approvato con deliberazione di C.C. n. del, ed in particolare di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- di impegnarsi a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- di accettare, in caso di conferimento dell'incarico, la decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55;
- di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con l'incarico che verrà eventualmente conferito, le disposizioni di cui al DPR 62/2013, concernente l'approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Carlentini.
- di non aver concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n.165, contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

o incaricati del Comune di Carlentini nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto del Comune di Carlentini medesima negli ultimi tre anni di servizio;

di osservare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carlentini approvato con delibera di G.C. n. del

• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di consentire al trattamento degli stessi per usi previsti dalla normativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2013.

D	ata

173		
Firma		

ALLEGATO "D"

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL
COMUNE DI CARLENTINI
L'anno duemila addi del mese di, in Carlentini presso il
Comune, Via Cap. F. Morelli n.6;
TRA
Il Comune di Carlentini, in persona del Responsabile del Settore, con sede in Carlentini, Via
Cap. F. Morelli n.6, Partita I.V.A. 00192920890, denominata "Amministrazione";
E
l'Avv, nato/a il a con studio in
codice fiscale, partita I.V.A.
di seguito denominato "Avvocato"; Si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 CONFERIMENTO E OGGETTO DELL'INCARICO
L'Amministrazione, in esecuzione della determinazione n del
conferisce all'Avv, che accetta, l'incarico di
Valore della causa:
Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

L'Amministrazione prende atto ed accetta che l'Avvocato, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare la limitazione dell'esecuzione dell'incarico o del soddisfacimento degli interessi immediati dell'Amministrazione.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato

deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all'Amministrazione l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte.

Art. 3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato	accetta	il	compenso	stabilito	per	il	presente	incarico	nella	misura	di	€
11	_omnico	mpre	ensivi.							3		
Tale importo	è stato d	eteri	ninato sulla	base del p	oreven	tivo,	fornito da	ll'Avvocat	o in oss	servanza (di qua	anto
stabilito nell	'art. 8	del	Regolament	o per il	confer	ime	nto di inc	arichi ad	avvoca	ti esterni	all'I	∃nte
approvato co	n delibera	a Co	nsiliare n°		del			rec	ante la	specifica	zione	e del
compenso ric	chiesto pe	er og	ni "fase" de	l giudizio	, come	da	parcella p	reventiva i	ndicant	e le voci	di ta	riffa
professionale	applicate	Э.										
Il suddetto professionale	_		ene ritenuto	da entra	ambe	le p	oarti cong	ruo e sod	ldisface	nte per	l'inca	rico

Esso si intende comprensivo anche dell'attività difensiva che dovesse rendersi necessaria, in caso di proposizione ad opera della controparte di uno o più ricorsi incidentali/appelli incidentali/et similia.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, salvo l'obbligo di rimborsare al medesimo le spese sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività già espletata.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività già espletata.

Art. 4 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

1. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata

condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.

- 2. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- 3. Su richiesta del professionista l'Ente corrisponderà un anticipo, a valere sulle voci di "spese processuali", in misura non superiore al 20% dell'importo presunto indicato in parcella.
- 4. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.
- 5. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

Art. 5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

con un massimal	e di €	(euro).	
		polizza n.	50		del	
dall'esercizio	dell'attività	professionale	con	la	compagnia	assicuratrice
L'Avvocato reno	le noto all'Ammi	nistrazione che ha s	tipulato i	donea as	sicurazione per i	rischi derivanti

L'Avvocato è altresì obbligato a:

- -richiedere l'unificazione di giudizi aventi la/o stessa/o causa e/o oggetto;
- -fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata In particolare, l'Avvocato dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;
- -rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;

-alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- consegnare all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa affidatogli;

Art. 6 INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 53, COMMA 16 TER, D. LGS. 30.03.2001, n. 165.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 30-03-2001, n. 165, il Professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Carlentini, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, o che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Professionista stesso per conto del Comune di Carlentini negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CARLENTINI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Carlentini, adottato con deliberazione di G.C. n. del, il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non raccoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini sopra indicati.

Art. 9 RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, consegnato in copia all'Avvocato, e alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in Carlentini,

Il Responsabile del Settore



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA



Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0001780 - Partenza del 18-01-2019

Categoria 2 Classe 7



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AI CONSIGLIERI

AI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA
AI CAPIGRUPPO SI MINORANZA

OGGETTO:EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI CARLENTINI

Il sottoscritto assessore al contenzioso,

Visto l'art. 4 c. 2 punto 3 dello schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini, approvato con delibera di Giunta municipale n. 119 del 18.11.2018;

Preso atto che la Legge 24 febbraio 2005, n. 25, ha ridotto da sei a due anni l'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati necessaria per l'inserimento negli Elenchi dei difensori abilitato al patrocinio a spese dello Stato;

Preso atto che la L. 247/2012 ha ridotto a 18 mesi la durata prevista per il tirocinio professionale;

Ritenuto di dover consentire la più ampia partecipazione alle professionalità operanti nel settore e che pertanto appare opportuno ridurre l'anzianità di iscrizione all'albo avvocati richiesta tra i requisiti di partecipazione dall'art. 4 dello schema di regolamento sopra richiamato;

Visto il D.lgs n. 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

a Codesto Spett.le Consiglio Comunale, di approvare il seguente emendamento sostituendo il limite minimo di anzianità di cui all'art 4 comma 2, punto 3, dello schema di Regolamento per

il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini, con il presente: iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 5 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 1 anni;

L'Assessore al Contenzioso

Avv. Caterina Marangia

I Consiglieri Comunali a Roole Sovero

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa sul presente emendamento.

> La Responsabile dell'Area I Vacirca Vincenza DerirueV.

Leggi Messaggio

Prot. N. 0024573 - Arrivo del 12-12-2018

Categoria 4 Classe 1

Allegato alla Delibera C. C, N° 05 del 23 GEN 2019

Da: "Per conto di: maria.banno@pec.commercialistipa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: areafinanziaria@pec.comune.carlentini.sr.it

CC:

Ricevuto il:12/12/2018 09:37 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: PARERI FIRMATI

Priorità:normale

Parere schema regolamento incarichi signed.pdf(724660)

<u>CP1801.xml.p7m.p7m(345885)</u>

- Mostra Certificato
- <u>Azioni</u> ▼ <u>Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS</u>

COMUNE DI Carlentini

Collegio dei Revisori

Oggetto: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale, inerente "Approvazione schema regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini".

L'Organo di Revisione:

visti:

La proposta di delibera per il Consiglio Comunale di cui all'oggetto; la deliberazione di G.M. n. 119 del 07.11.2018;

l'allegato schema di Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili dei Settori interessati, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

visti:

- la L.R. n. 44/91;
- = il TUEL;
- 1' Ordinamento Amministrativo degli EE. LL.;

esprime,

per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Lì, 11 Dicembre 2018

L'Organo di Revisione

F.to Dott.ssa Bannò Maria

BANNO' MARIA 12.12.2018 08:34:40 UTC F.to Dott.ssa Minuti Andreana Firmato digitalmente da:MINUTI ANDREANA Data:11/12/2018 11:29:54 F.to Dott. Marisca Carmelo Firmato digitalmente da:Marisca Carmelo Data:11/12/2018 17:57:57

Comune di CARLENTINI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI CARLENTINI

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento Articolo 2 -

Istruttoria e conferimento dell'incarico professionale

Articolo 3 - Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati ed iscrizione nello

stesso

Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati

Articolo 5 – Cancellazione dall'Elenco comunale Articolo 6 – Conferimento

diretto degli incarichi Articolo

7 - Condizioni

Articolo 8 – Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Articolo 9 - Transazione delle controversie

Articolo 10 - Revoca dell'incarico e risoluzione del contratto Articolo 11 -

Registro degli incarichi

Articolo 12 - Pubblicità e trattamenti dei dati

Articolo 13 - Norme di rinvio

Articolo 14 - Disposizioni attuative ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni all'Amministrazione per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte il Comune di Carlentini nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- 2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
- 3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004117/CE e 2004118/CE, come modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice degli appalti pubblici", per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni dettate dal Codice medesimo.

Art. 2

Istruttoria e conferimento dell'incarico professionale

- 1. L'Ufficio Contenzioso intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Carlentini.
- 2. Qualora si ravvisino situazioni di conflitto e/o problematiche di natura giuridica il Responsabile del Settore interessato deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Contenzioso. All'esito di una valutazione congiunta della controversia, qualora si ritenga opportuno conferire l'incarico ad un legale esterno per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune, il Responsabile del Settore interessato dovrà consegnare all'Ufficio Contenzioso tutti gli atti e i documenti utili per l'espletamento dell'incarico, accompagnati da una specifica e dettagliata relazione.
- 3. La competenza ad autorizzare la promozione, costituzione e/o resistenza alle liti, nonché l'attivazione o l'adesione a procedure extragiudiziali (mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, accordi transattivi) è della Giunta Comunale, che contestualmente nel provvedimento autorizzatorio individua il legale secondo le modalità del presente regolamento.
- 4. L'affidamento d'incarico in caso di procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, non comporta l'automatico conferimento della rappresentanza giudiziale in caso di mancato raggiungimento di accordo in via amichevole, se non espressamente disposto nell'atto deliberativo.
- 5. Il mandato AD LITEM al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'Elenco Comunale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
- 6. Sono fatti salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'Elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella richiesta del Responsabile sopra citato.
- 7. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'Ufficio Contenzioso, ogni richiesta utile per l'istruttoria della pratica e la conseguente trasmissione della documentazione occorrente al legale incaricato. Gli stessi Uffici sono

altresì tenuti a fornire al Settore Contenzioso tutte le informazioni e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile in loro possesso.

Art. 3

Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati ed iscrizione nello stesso

- 1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco di professionisti singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili.
- 2. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania. L'elenco, così formato, avrà valore per l'intero anno di riferimento.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

- 3. I professionisti verranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; a tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo generale dell'Ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
- 4. La scelta avverrà secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza ed imparzialità e con atto motivato.
- 5. L'iscrizione nell'Elenco comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato; l'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti richiesti nel successivo art.5;
- b) dichiarazione di presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento, e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Carlentini per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
- d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo professionale;
- e) l'impegno a rendere a titolo gratuito, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) curriculum vitae e professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
- h) copia del documento d'identità in corso di validità;
- i) numero di codice fiscale e numero di partita iva.
- 6. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
- 7. Il Servizio contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, disponendo l'ammissione o il suo diniego all'iscrizione.

- 8. Non possono essere di norma dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
- 9. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che tutelano posizioni proprie o di terzi che si pongono in conflitto con gli interessi dell'Ente né a professionisti che non abbiano in precedenza assolto con puntualità e diligenza l'incarico conferitogli o abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.
- 10. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso curerà la trasmissione al professionista, entro termini congrui, degli atti e documenti necessari per consentire lo studio della controversia e lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati

- 1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
- 2. Possono richiede l'iscrizione all'elenco degli Avvocati di cui all'art. 3 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 10 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
 - indicazione del numero di partita iva relativo all'esercizio dell'attività professionale;
 - assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
 - assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
 - assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
 - aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
 - possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
- 2. Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.
- 3. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carlentini.
- 4. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5

Cancellazione dall'Elenco comunale

Verrà disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti qualora si verifichi una delle sequenti condizioni:

- a) siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) il professionista abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferitogli;
- c) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidatogli;
- d) si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
- e) abbiano intentato, durante il corso dell'incarico loro affidato dal Comune, cause contro l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Conferimento diretto degli incarichi

- 1. E' facoltà dell'Ente conferire incarichi ad Avvocati esterni capaci di assicurare un grado di affidabilità e di professionalità particolarmente elevato, anche non iscritti nell'Elenco di cui all'art 3 del presente regolamento, per la rappresentanza e difesa di diritti ed interessi da tutelarsi dinanzi le giurisdizioni superiori e/o per questioni di particolare complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.
- 2. Si potrà procedere al conferimento diretto dell'incarico di patrocinio legale anche nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.

Art. 7

Condizioni

- 1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale, che viene determinato in base ai valori tariffari medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come disposte nel successivo articolo;
 - c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 8;
 - d) l'obbligo del professionista di richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto;
 - e) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico e delle disposizioni dettate dalla nuova Legge nazionale forense;
 - f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - g) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - h) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- 2. Il professionista incaricato è tenuto a:
 - partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la Casa comunale che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
 - garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

 non accettare incarichi né intraprendere cause contro il Comune di Carlentini onde evitare l'insorgenza di una situazione di incompatibilità in base a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

Art. 8

Corrispettivo per gli incarichi. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

- 1. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, decurtati del 50%, oltre al rimborso per le spese sostenute debitamente documentate (ad esclusione delle spese di domiciliazione da considerarsi comprese nel compenso pattuito), alle spese generali fissate nella misura del 15% sui compensi alla Cassa Avvocati e all'I.v.a di legge se dovuta e con automatico adeguamento a eventuali novità normative;
- 2. In nessun caso il compenso per il professionista potrà superare i complessivi 20.000,00 (ventimila/00) euro annui. Al momento dell'affidamento dell'incarico al professionista verrà corrisposto un acconto pari al valore medio delle prime due fasi di cui al D.M. 55/204 (studio e introduttiva) oltre alle spese vive di avvio procedura(C.U e marche da bollo); l'acconto del compenso per le prime due fasi (studi ed introduttiva) non subirà riduzione iniziale(50%) per le cause di importo fino ad €. 52.000,00.
- 3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.
- 4. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- 5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti nella esecuzione del mandato ricevuto, salvo i casi di accertato legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.
- 6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.
- 7. Il Responsabile del Settore Contenzioso provvederà a formalizzare l'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, provvederà alla liquidazione delle somme, previa presentazione della relativa fattura e previa verifica della congruità delle somme richieste rispetto ai parametri indicati dal presente Regolamento sulla scorta di quanto previsto dal D.M. N. 55/2014.
- 8. In caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, l'importo anticipato sarà oggetto di compensazione.
- 9. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
- 10. Con riferimento alle parcelle concernenti incarichi legali conferiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del Settore Contenzioso potrà procedere alla relativa liquidazione, previa valutazione della congruità degli importi indicati, restando nella discrezionalità del medesimo la possibilità di richiedere un parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza.

- 11. Rimane in ogni caso salva la possibilità di richiedere il parere di congruità di cui al comma precedente per le fatture presentate dai legali anche successivamente all'adozione del presente Regolamento.
- 12. Gli incarichi non comportano per il Comune di Carlentini vincoli di subordinazione e non configurano rapporti di lavoro subordinato, dato che l'inserimento dei legali nell'Elenco non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di inquadramento degli stessi nell'organico dell'Ente.

Art. 9

Transazione delle controversie

- 1. Qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente e al fine di evitare spese inutili ed onerose, il Comune di Carlentini ha la facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi secondo le disposizioni e con le modalità descritte nel comma 2 del presente articolo.
- 2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale, quest'ultimo dovrà comunicare all'Ufficio Contenzioso se sussistono i presupporti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Ente. A seguito della valutazione effettuata dall'Ufficio, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il legale incaricato sarà invitato a predisporre l'atto transattivo che dovrà essere presentato all'Ufficio Contenzioso e da questo sottoposto, mediante proposta di deliberazione, alla Giunta Comunale per la sua approvazione.
- 3. L'atto transattivo, approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 10

Revoca dell'incarico e risoluzione del contratto

- 1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti, i ritardi non giustificati e i comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, della Legge nazionale forense e del Codice deontologico forense, ovvero l'oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico professionale conferito possono dare luogo, previa audizione del professionista, alla revoca dell'incarico medesimo. Lo stesso potrà essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario ad esso sotteso.
- 2. Alla revoca provvede il Responsabile del Settore Contenzioso su parere conforme del Responsabile del Settore competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. Il professionista revocato avrà diritto a percepire il compenso per l'attività effettivamente svolta sino al momento della revoca.

Art. 11

Registro degli incarichi

- 1. Al fine di garantire la massima trasparenza l'Ufficio Contenzioso dovrà predisporre un Registro nel quale, per ciascun incarico, dovrà essere indicato l'oggetto, il nominativo del legale al quale lo stesso è stato conferito, l'attività espletata, l'eventuale esito, l'ammontare delle somme impegnate e liquidate in favore del professionista.
- 2. Al bilancio consuntivo è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati rilevabili dal registro di cui al comma precedente.

L'Ufficio Contenzioso avrà cura di comunicare preventivamente l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza ai professionisti esterni agli Organi di controllo e di indirizzo del Comune.

Art. 12

Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1,987, nei giudizi in maceria di circolazione stradale, in materia del Lavoro, in materia tributaria, in materia di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali, sia nella giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, il Comune di Carlentini può stare in giudizio personalmente, quando non è conferito l'incarico di patrocinio ad un Legale esterno, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Coordinatore di settore competente per materia il quale dovrà predisporre gli atti necessari di difesa e comparizione in giudizio.

Art. 13

Pubblicità e trattamenti dei dati

- 1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale Web del Comune di Carlentini.
- 2. Per l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati, il Comune di Carlentini, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione di un Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente e sul portale Web dell'Ente stesso. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.
- 3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Settore Contenzioso, sul sito istituzionale "Sez. Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- 4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel Codice di Deontologia Forense.

Art. 15

Disposizioni attuative ed entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI CARLENTINI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

In esecuzione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con

delibera di Consiglio Comunale n.... del, e della propria determinazione n.... del avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco Comunale di avvocati per il conferimento di incarichi legali"

RENDE NOTO

che - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione, pubblicità e proporzionalità, - è avviata la procedura per la formazione di un elenco comunale di avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Legale-Contenzioso, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Carlentini.

1) Oggetto degli incarichi

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Carlentini , in occasione di ogni singola vertenza, innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente in sede stragiudiziale. Sono esclusi gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il D.lgs 50 del 2016. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 14/09/2000 – Personale non dirigente;

Il mandato ad litem al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'Elenco Comunale e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il Regolamento per il Conferimento degli incarichi Professionali agli avvocati Esterni, approvato con delibera consiliare n° del, costituisce allegato integrante e sostanziale del presente Avviso e si allega sotto la lettera"A".

2) Struttura dell'elenco

Verrà formato un unico elenco suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:

- **Sezione A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**: Assistenza e patrocinio innanzi al Giudice Amministrativo: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Consiglio di Stato
- **Sezione B CONTENZIOSO CIVILE**: Assistenza e patrocinio innanzi alle Magistrature Civili: Giudice di Pace Tribunale Ordinario Corte di Appello Cassazione Civile –
- **Sezione C CONTENZIOSO LAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro , Corte di Appello Cassazione Civile.
- **Sezione D CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e patrocinio innanzi al Giudice di Pace-Tribunale Ordinario—Corte d'Appello Cassazione Penale.
- **Sezione E CONTENZIOSO TRIBUTARIO**: Assistenza e patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali Corte di Cassazione .

Ciascun legale non potrà iscriversi in più di due sezioni dell'Albo Comunale degli avvocati.

3) Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco di cui al precedente punto possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici:
- capacità a contrarre con la P.A;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 10 anni, fatta eccezione per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, per i quali è sufficiente il requisito dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- indicazione del numero di partita iva relativo all'esercizio dell'attività professionale;
- assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
- possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carlentini.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

4) Iscrizione nell'elenco

Chiunque abbia interesse e sia in possesso dei prescritti requisiti, può presentare istanza per l'iscrizione all'elenco, utilizzando l'allegato modello di domanda (Allegato "C"):

- tramite PEC comune....;
- a mezzo posta con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Carlentini(all'attenzione del servizio Contenzioso-legale); in tal caso fa fede la data di ricevimento dell'istanza al protocollo generale dell'ente;
- consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Carlentini apponendo sulla busta sigillata la seguente dicitura: "DOMANDA PER INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI".

I professionisti interessati sono invitati a far pervenire la manifestazione di interesse con le

modalità sopra indicate, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del....../2018 (non farà fede il timbro postale).

L'iscrizione nell'Elenco comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3;
- b) dichiarazione di presa visione e accettazione di tutto quanto previsto nel presente regolamento, e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Itri per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense:
- d) dichiarazione di non avere riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo professionale;
- e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- f) curriculum vitae e professionale. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente;
- g) copia del documento d'identità in corso di validità;
- h) numero di codice fiscale e numero di partita iva.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. La domanda di iscrizione dovrà contenere:

- la dichiarazione espressa del Professionista di accettare ed osservare integralmente, in caso di conferimento dell'incarico, il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi professionali a legali Esterni all'Ente approvato con delibera Consiliare
- 2) la dichiarazione espressa del Professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, del compenso previsto dall'art. 8 dell'allegato Regolamento per il conferimento di incarichi;

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione sopra indicati devono riferirsi a ciascun componente.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

Saranno escluse le domande presentate o inviate oltre il termine utile, non sottoscritte dal Professionista, non contenenti le dichiarazioni di cui al precedente punto 4) o contenenti anche una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali, prive di curriculum, presentate da soggetti che risultino in condizioni di esclusione dalla possibilità, ai sensi di legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I professionisti verranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande; tal fine farà fede la registrazione in entrata al Protocollo generale dell'Ente.

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e, comunque, al momento del conferimento dell'incarico.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n....., determina decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

5) Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco Comunale

Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi sopra indicati a rotazione nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio, allegato al presente avviso (ALLEGATO "D").

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Carlentini per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune stesso.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell' elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

6) Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa:
- b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque, con riferimento agli importi di cui all'art. 8 dell'allegato Regolamento;
- c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare, per iscritto, costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività

posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;

- f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

7) Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza è istituito un" Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

8) Pubblicità

Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente avviso sarà pubblicato all'albo on- line e sul portale Web dell'Ente. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania.

L'elenco Comunale degli Avvocati ed il "registro degli incarichi conferiti" sono pubblici.

Gli incarichi di patrocinio legale, nonché l'avvio delle relative procedure, sono soggetti alla pubblicazione a cura del Servizio Contenzioso sul sito web istituzionale dell'Ente alla "Sezione Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

9) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e non disciplinato dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n....., si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia Forense.

10) Trattamento dei dati personali

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco comunale degli avvocati e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

11) Ufficio competente, Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso presso il Servizio Legale- Contenzioso , durante l'orario d'ufficio. Responsabile del procedimento è

Il Responsabile del Settore

ALLEGATO "C"

SU CARTA INTESTATA DEL DICHIARANTE

Spett.le Comune di Carlentini, in persona del Sindaco protempore.

Via F. Morelli n.6 – 96013 Carlentini

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Il/la sottoscritto/a			
nato/a a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, il	-
c.f	, (nel caso di	presentazione con studio	associato i requisiti e la
documentazione devono ri	ferirsi a ciascun compo	nente)	
Studio legale	Ti de la companya de		
con sede in	9.		
Via/Piazza		, n	
c.f		, p.i	-
tel	, pec		

Visto l'avviso pubblico del Comune di Carlentini, per l'iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente;

CHIEDE

Di essere inserito nell'elenco per l'affidamento degli incarichi legali esterni:
SEZIONE
SEZIONE
e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale prevista dall'art. 76 cui si incorre in caso di affermazioni mendaci;
DICHIARA
• di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati presso il foro di appartenenza dalla data del, con successive variazioni in data
• di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori (ove in possesso) con decorrenza
• di non avere impedimenti a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n.

• di non avere riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

50/2016;

- Di non avere in corso cause avverso il Comune di Carlentini e di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Carlentini o in conflitto con gli interessi del Comune di Carlentini per la durata del rapporto instaurato;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale del Comune di Carlentini, approvato con deliberazione di C.C. n. del, ed in particolare di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- di impegnarsi a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- di accettare, in caso di conferimento dell'incarico, la decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55;
- di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con l'incarico che verrà eventualmente conferito, le disposizioni di cui al DPR 62/2013, concernente l'approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Carlentini.
- di non aver concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n.165, contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

o incaricati del Comune di Carlentini nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto del Comune di Carlentini medesima negli ultimi tre anni di servizio;

di osservare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carlentini approvato con delibera di G.C. n. del

• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di consentire al trattamento degli stessi per usi previsti dalla normativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2013.

I)	a	t	a

Firma	
гища	_

ALLEGATO "D"

DISCIPLINARE PER COMUNE DI CARLEN		O DI INCARICH	I DI PATROCINIC) LEGALE I	DEL
L'anno duemila	addì	del mese di	, in C	Carlentini press	so il
Comune, Via Cap. F. Mo	relli n.6;				
		TRA			
Il Comune di Carlent Cap. F. Morelli n.6,	-	-		Carlentini,	Via
l'Avv		a			
di seguito denominato "	4			-	
A	Art. 1 CONFERIMENT	TO E OGGETTO D	ELL'INCARICO		
L'Amministrazione, in	esecuzione della deteri	minazione n	_ del		
conferisce all'Avv.	, c	he accetta, l'incario	co di		
Valore della causa:					
Art. 2 MODALITA' DI	SVOLGIMENTO DE	LL'INCARICO			

L'Amministrazione conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

L'Amministrazione prende atto ed accetta che l'Avvocato, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare la limitazione dell'esecuzione dell'incarico o del soddisfacimento degli interessi immediati dell'Amministrazione.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato

deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all'Amministrazione l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte.

Art. 3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato	accetta	il	compenso	stabilito	per	il	presente	incarico	nella	misura	di	€
-	_omnico	mpr	ensivi.							ŭ.		
Tale importo	è stato d	eter	minato sulla	base del p	revent	tivo,	fornito da	ll'Avvocat	o in oss	ervanza (di qu	anto
stabilito nell	'art. 8	del	Regolament	o per il o	confer	imeı	nto di inc	arichi ad	avvocat	i esterni	all']	Ente
approvato co	n delibera	ı Co	nsiliare n° _		del	ş.——		rec	ante la	specifica	zione	e del
compenso rio	chiesto pe	r og	ni "fase" de	l giudizio,	come	da	parcella pi	reventiva i	ndicante	le voci	di ta	riffa
professionale	applicate) .										
Il suddetto	compense	o vi	ene ritenuto	da entra	mbe	le p	arti cong	ruo e sod	disfacer	ite per	l'inca	arico

professionale conferito.

Esso si intende comprensivo anche dell'attività difensiva che dovesse rendersi necessaria, in caso di proposizione ad opera della controparte di uno o più ricorsi incidentali/appelli incidentali/et similia.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, salvo l'obbligo di rimborsare al medesimo le spese sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività già espletata.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività già espletata.

Art. 4 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

1. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata

condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.

- 2. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- 3. Su richiesta del professionista l'Ente corrisponderà un anticipo, a valere sulle voci di "spese processuali", in misura non superiore al 20% dell'importo presunto indicato in parcella.
- 4. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.
- 5. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

Art. 5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Avvocato reno	de noto all'Ammi	nistrazione che ha s	tipulato i	donea as	sicurazione per i	rischi derivanti
dall'esercizio	dell'attività	professionale	con	la	compagnia	assicuratrice
·		polizza n.	y <u></u>		del	
con un massimal	le di €	(euro				

L'Avvocato è altresì obbligato a:

- -richiedere l'unificazione di giudizi aventi la/o stessa/o causa e/o oggetto;
- -fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata In particolare, l'Avvocato dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;
- -rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;

-alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- consegnare all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa affidatogli;

Art. 6 INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 53, COMMA 16 TER, D. LGS. 30.03.2001, n. 165.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 30-03-2001, n. 165, il Professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Carlentini, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, o che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Professionista stesso per conto del Comune di Carlentini negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CARLENTINI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Carlentini, adottato con deliberazione di G.C. n. del, il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non raccoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini sopra indicati.

Art. 9 RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, consegnato in copia all'Avvocato, e alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in Carlentini,

Il Responsabile del Settore

L'Avvocato	

VERBALE N° 1 DEL 21.01.2019

Il giorno ventuno del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15:30, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si sono riunite la II Commissione Consiliare Permanente "LL.PP. e Protezione Civile" e la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi socio assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- 1. Approvazione Schema del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo;
- 2. Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini.

Alle ore 15.30 sono presenti per la IV Commissione i Consiglieri Ripa, Scolari, Torcitto, Catania e Carnazzo, per la II Commissione i Consiglieri Catania, Londra, Piccolo, Fuccio Sanzà e Carnazzo.

I Presidenti Ripa e Catania constatata la presenza del numero legale dichiarano valida e aperta la seduta.

Verbalizza la Segretaria Sig.ra Favaloro Giuseppa.

Si prende in considerazione il primo punto all'o.d.g..

La Consigliera Scolari propone l'affissione pubblica oltre che la pubblicazione all'Albo Pretorio delle informazioni utili a favorire la partecipazione della collettività e inoltre sarebbe stato utile integrare la scheda di partecipazione per il bilancio partecipativo.

Si passa al secondo punto all'O.d.g., viene convocata l'Assessore Marangia.

La Consigliera Scolari chiede delucidazioni riguardanti i criteri di rotazione, di proporzionalità per la scelta della nomina degli avvocati; come mai debba essere a titolo gratuito un parere preliminare in caso di nomina secondo l'art. 3 comma 5E. Chiede inoltre se è necessario inserire il massimale di 500mila euro e se tale massimale può essere ridotto (art. 4).

L'Assessore da ampie delucidazioni alle domande della Consigliera.

I Consiglieri presenti esprimono parere favorevole tranne i Consiglieri Piccolo e Scolari che si riservano di esprimere il loro parere in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 17.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

La Segr. verbalizzante

I Presidenti della II e IV Commissione

VERBALE N° 2 DEL 21.01.2019

Il giorno ventuno del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15:30, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si sono riunite la II Commissione Consiliare Permanente "LL.PP. e Protezione Civile" e la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi socio assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- 1. Approvazione Schema del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo;
- 2. Approvazione schema di Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini.

Alle ore 15.30 sono presenti per la IV Commissione i Consiglieri Ripa, Scolari, Torcitto, Catania e Carnazzo, per la II Commissione i Consiglieri Catania, Londra, Piccolo, Fuccio Sanzà e Carnazzo.

I Presidenti Ripa e Catania constatata la presenza del numero legale dichiarano valida e aperta la seduta.

Verbalizza la Segretaria Sig.ra Favaloro Giuseppa.

Si prende in considerazione il primo punto all'o.d.g..

La Consigliera Scolari propone l'affissione pubblica oltre che la pubblicazione all'Albo Pretorio delle informazioni utili a favorire la partecipazione della collettività e inoltre sarebbe stato utile integrare la scheda di partecipazione per il bilancio partecipativo.

Si passa al secondo punto all'O.d.g., viene convocata l'Assessore Marangia.

La Consigliera Scolari chiede delucidazioni riguardanti i criteri di rotazione, di proporzionalità per la scelta della nomina degli avvocati; come mai debba essere a titolo gratuito un parere preliminare in caso di nomina secondo l'art. 3 comma 5E. Chiede inoltre se è necessario inserire il massimale di 500mila euro e se tale massimale può essere ridotto (art. 4).

L'Assessore da ampie delucidazioni alle domande della Consigliera.

I Consiglieri presenti esprimono parere favorevole tranne i Consiglieri Piccolo e Scolari che si riservano di esprimere il loro parere in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 17.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

one the

La Segr. verbalizzante

I Presidenti della II e IV Commissione

	IL PRESIDENTE Dott. GIOVANNI, FUCCIO SANZA'	IL SEGRETARIO COMUNALE Bott. GIUSEPPE BENIATTO
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal		
al	*	IL MESSO COMUNALE
Il Segretario del Comune su conforme relazione del Messo C deliberazione è stata pubblicata all'A decorrere dal giorno Lì,	Albo Pretorio on-line del Comu	blicazione degli atti che la presente nne per quindici giorni consecutivi a IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE BENFATTO
·		
	CERTIFICATO DI ESECUTIV	ITA'
La presente delibera è divenuta esecutiva in c	lata 2 3 GEN. 2019	
ы <mark>0 6 FEB. 2019</mark>		IL SEGRETARIO COMUNALE Dott, GIUSEPPE BENFATTO
La presente delibera è stata trasmessa per l'es	ecuzione all'Ufficio	in data